

Abstract. *In tema di circolazione stradale, l'accertamento di una violazione al codice della strada non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato, essendovi l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica. Pertanto, deve essere valutato, in concreto, il comportamento del trasgressore e dell'altro conducente.*

Il segnale di "stop", per costante giurisprudenza, pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, anche nel caso in cui la strada nella quale intendono confluire sia sgombra da veicoli. Ne deriva che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascrivere, sotto il profilo causale, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente ha ommesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al 2° comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare la rispettiva responsabilità.

Sulla scorta di ciò e delle risultanze processuali, il Giudice adito ritiene superata la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., non essendovi, agli atti, nessuna prova circa il comportamento colpevole del ricorrente.

* * * * *

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Terni
nella funzione di
Giudice Onorario Monocratico
Dott.ssa XXX
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al ruolo Generale N. XXX/XXXX il 12.02.2007 promossa con ricorso

DA

XXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) nato a XXXX il XX.XX.XXXX, residente in XXXX (XX)-Voc. XXXX, XX, rappresentato e difeso dagli Avv.ti XXXX e XXXX ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in XXXX, Via XXXX, X, giusta procura speciale a margine del ricorso.

RICORRENTE

CONTRO

XXXX ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante p-t rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX, giusta procura speciale in calce alla copia del ricorso notificata e presso il cui studio in XXXX, Via XXXX, XX, è elettivamente domiciliata;

YYYY (C.F. YYYYYYYYYYYYYYYYYY) nato a YYYY il YY.YY.YYYY, rappresentato e difeso dall'Avv. YYYY del Foro di YYYY e con lo studio stesso elettivamente domiciliato a YYYY, in Corso YYYY, YY, presso lo studio dell'Avv. YYYY, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

RESISTENTI

ZZZZ COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI, in persona del suo Procuratore Legale p-t rappresentata e difesa dall'Avv. ZZZZ e dall'Avv. ZZZZ elettivamente domiciliata presso l'Avv. ZZZZ con studio in Terni al Corso ZZZZ, n. ZZ, giusta mandato in calce alla copia dell'atto di ricorso ex art. 414 cpc

TERZA CHIAMATA

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Tutte le parti concludono come da verbale di udienza del 25.05.2010, da intendersi integralmente trascritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 3 L. 102/06 depositato il XX.XX.XXXX il sig. XXXX ha convenuto in giudizio il sig. YYYY e la XXXX Assicurazioni spa, affinché, accertato e dichiarato che il sinistro narrato si era verificato per esclusiva

responsabilità del sig. YYYY, entrambi i resistenti fossero condannati, in solido tra loro, alla refusione di tutti i danni patiti dal ricorrente pari ad Euro 10.199,32 per danno biologico, euro 1.574,80 per inabilità temporanea totale, euro 885,86 per inabilità temporanea parziale, euro 3.060,00 per danni materiali, per un totale di euro 20.790,01.

Riferiva il ricorrente che in data 04.05.2005, alle h. 22,30 circa, alla guida della propria auto Fiat Bravo tg XXXXXXXX percorreva la SSSS, provenendo da Orte verso Terni; giunto all'altezza dell'incrocio con la TTTT, il ricorrente notava in lontananza i fari abbaglianti di un automezzo al quale lampeggiava per indurlo ad abbassarli.

Riferisce il ricorrente che, tuttavia, tale automezzo, poi identificato come Fiat Marea tg XXXXXXXX, arrivato alla sommità del dosso presente in quel punto della strada, pur avendo il segnale di stop per svoltare a sinistra, non si fermava per dare la precedenza all'auto condotta dal ricorrente, ma occupava in parte la corsia di marcia di quest'ultima.

Data la situazione, riferisce il ricorrente, lo stesso tentava di schivare l'auto Fiat Marea, che occupava la sua corsia, spostandosi verso la sua sinistra, ma il conducente di tale vettura, anziché completare la manovra di svolta, cercava di rientrare nella propria corsia, cagionando così l'urto tra le autovetture.

A seguito dell'urto l'auto del ricorrente veniva rottamata avendo subito ingenti danni alla carrozzeria e a parti meccaniche per un costo di euro 2.9500,00, come da documentazione che produceva.

Oltre a ciò, il ricorrente riportava lesioni personali: al termine della malattia il medico legale cui lo stesso si era rivolto, dott. XXXX, stimava il danno biologico in 7/8%, con giorni 40 di inabilità temporanea totale e 45 giorni per inabilità temporanea parziale al 50%.

Il ricorrente sosteneva, poi, spese mediche, che documentava, pari ad € 850.04.

Riferisce il ricorrente che, inviata richiesta di risarcimento danni alla XXXX Assicurazioni, compagnia per la r.c.a. del proprietario del veicolo investitore, sig. YYYY, questa non provvedeva al risarcimento.

Con comparsa del 06.06.2007 si costituiva in giudizio la XXXX Assicurazioni spa, la quale contestava le richieste del ricorrente e sosteneva che il sinistro si

era svolto con modalità diverse da quelle riferite. In particolare tale Compagnia, sulla base delle circostanze dedotte dal proprio tecnico e dal rapporto dei C.C. intervenuti, riferiva che il veicolo sulla corsia centrale – riservata ai veicoli che devono svoltare a sinistra – e veniva violentemente urtato dall'auto del ricorrente che proveniva dal senso opposto di marcia ed invadeva suddetta corsia.

Sosteneva la Compagnia, poi, che non furono elevate contravvenzioni a carico dei protagonisti del sinistro i quali, peraltro, avevano a loro rispettivo carico il segnale di stop e che tale circostanza veniva segnalata, in assenza di qualunque testimone, dai C.C. intervenuti sul posto.

Sul *quantum* del risarcimento, la XXXX Assicurazioni, nel produrre la propria perizia, riferiva che i danni riportati dall'auto del ricorrente erano tali che una riparazione sarebbe risultata antieconomica e che, per tali motivi, l'auto veniva rottamata.

Con comparsa del 12.06.2007 si costituiva in giudizio il sig. YYYY, il quale, in via preliminare, eccepiva la improponibilità della domanda per mancanza di regolare resistente, contestava la ricostruzione del sinistro fornita dal ricorrente, riferendo che lo stesso si era verificato con il concorso prevalente se non esclusivo di quest'ultimo, che non aveva tenuto un comportamento adeguato alle condizioni della strada e del veicolo che conduceva.

Riferiva il resistente che, a seguito del suddetto sinistro, lo stesso subiva lesioni personali, quantificate in € 3.500,00 e che i danni subiti dalla propria auto, pari ad € 3.500,00 erano talmente elevati da renderne impossibile o comunque antieconomica la riparazione in relazione al valore commerciale del veicolo.

Con successiva comparsa di costituzione e risposta alla domanda riconvenzionale, il ricorrente sig. XXXX, nel merito, contestava le deduzioni del resistente e della sua Compagnia di assicurazioni, eccependo la mancanza di prova dei danni, sia materiali che personali richiesti dal resistente sig. YYYY e chiedeva al giudice di spostare la prima udienza al fine di chiamare in giudizio il terzo, rappresentato dalla propria Compagnia per la r.c.a., ZZZZ Assicurazioni s.p.a.

Con comparsa depositata il 01.02.2008 si costituiva in giudizio la suddetta Assicurazione, la quale, nel merito contestava le richieste del resistente sig. YYYY sia nei propri confronti che nei confronti del ricorrente.

A seguito di richiesta delle parti, il giudice ammetteva le prove ed, esperito l'interrogatorio formale del ricorrente e del resistente ed all'esito delle prove testimoniali, ammetteva CTU medico-legale solo sulla persona del ricorrente e non su quella del resistente.

Il CTU nominato, dott. XXXX, depositava perizia con cui ravvisava il nesso causale tra le lesioni riportate dal ricorrente ed il sinistro; quantificava il periodo di inabilità temporanea assoluta in giorni 30, il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% in giorni 15 ed il periodo di inabilità temporanea assoluta al 25% in giorni 15; il danno biologico permanente veniva stimato nel 5,5% comprensivo del danno al rachide cervicale e alla riparazione nasale e del danno estetico, definito modesto, indotto dalla cicatrice facciale, specificando che tale quota del danno biologico non si riverberava sulle attività lavorativa specifica del ricorrente; le spese sanitarie documentate, pari ad € 851,85 venivano ritenute necessarie, congrue e pertinenti.

Alla successiva udienza le parti chiedevano la precisazione delle conclusioni e la discussione; il giudice rinviava ad altra udienza, assegnando termini per il deposito di note conclusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria espletata, si ritiene che il ricorso avanzato dal sig. XXXX sia fondato e che, per contro, sia da rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal sig. YYYY.

In primis, si ritiene la procedibilità dell'azione intrapresa dal sig. XXXX nei confronti del resistente YYYY e della XXXX Assicurazioni spa, poiché incardinata nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia.

Quanto al merito, si evidenzia che, nel corso delle prove testimoniali, i testi sigg.ri AAAA e BBBB, Carabinieri del luogo del sinistro, hanno chiarito che quanto risultante dal verbale all'epoca redatto, circa il fatto che entrambi i conducenti avevano il segnale di "stop", era errato, poiché solo sulla strada

percorsa dal sig. YYYY era presente tale segnaletica e, quindi, solo sul sig. YYYY gravava sull'obbligo di dare la precedenza.

Alla luce di ciò, si impongono le seguenti considerazioni.

In tema di circolazione stradale, l'accertamento di una violazione al codice della strada non coincide interamente con l'accertamento della responsabilità del sinistro stradale che ne è derivato, essendovi l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica (Cass. Civ., sez. II, 16.01.2008, n. 728), con la necessità, pertanto, di valutare, in concreto, il comportamento del trasgressore e dell'altro conducente.

Il resistente sig. YYYY, sin dal primo atto difensivo ha sostenuto che il ricorrente procedeva ad una velocità elevata, non corrispondente ai limiti esistenti su quel tratto di strada e che ciò sarebbe stata la causa unica o prevalente del sinistro.

Solo all'esito dell'escussione del teste sig. AAAA, il resistente, sulla scorta di quanto riferito da tale teste, circa l'assenza del segnale di "stop" a carico del ricorrente, ha chiesto di produrre delle fotografie relative al luogo del sinistro, al fine di dimostrare la propria tesi e, cioè, che il resistente procedeva a forte velocità, essendo in loco presente un segnale stradale che indicherebbe i limiti di velocità: tale prova, tuttavia, poteva e doveva essere prodotta con l'atto introduttivo, in quanto necessaria a dimostrare le proprie allegazioni.

La circostanza che i Carabinieri intervenuti abbiano dichiarato l'errore, non costituisce quello "sviluppo del processo" tale da giustificare l'ammissione della prova, che, ai fini indicati, doveva e poteva essere prodotta all'atto di costituzione in giudizio, tanto più che, dal verbale redatto dai suddetti Agenti, la presenza di segnali stradali che, in quel tratto di strada, indicano la massima velocità, non risulta. Il resistente, dunque, se voleva dimostrare tale assunto, doveva provarlo nei termini di legge.

Per tali motivi, tale richiesta probatoria, già in precedenza rigettata, va nuovamente respinta, perché tardiva.

Ne consegue che il resistente non ha prodotto alcuna documentazione attestante il fatto che il ricorrente procedeva a velocità elevata, non essendo rilevanti, sul punto, né il mero fatto che il ricorrente viaggiasse con il "rotino", né che avesse

la quinta marcia inserita, in assenza di qualunque prova circa il suo comportamento imprudente, imprevedibile, o non rispettoso della segnaletica stradale.

Posto ciò, si evidenzia che, per costante giurisprudenza, il segnale “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendono confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascrivere, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al 2° comma dell’art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare la rispettiva responsabilità (Cass. Civ., sez. III, 19.02.2009, n. 4055).

Sulla scorta di ciò e delle risultanze processuali, può dirsi superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 co. 2 c.c., poiché non vi è, agli atti, nessuna prova circa il comportamento colpevole del ricorrente, sig. XXXX, né può essere considerata tale la deposizione del teste CCCC, fratello del resistente, a fianco dello stesso al momento del sinistro, il quale ha riferito che il resistente, giunto all’intersezione innestava la freccia sinistra e si fermava e dopo aver constatato che non vi erano veicoli in arrivo, iniziava la manovra di svolta, ma che subito dopo veniva urtato dall’auto del ricorrente.

Il fatto che lo scontro abbia coinvolto il lato anteriore di entrambe le auto dimostra che il mezzo del ricorrente sopraggiungeva proprio nel momento in cui il resistente svoltava e, ciò, rende poco credibile il fatto che lo stesso si sia fermato, perché se lo avesse fatto, avrebbe visto l’auto del ricorrente in arrivo.

La suddetta disposizione, in ogni caso, non è idonea per ritenere il resistente esente da colpa, poiché, in presenza di un segnale di “stop” non è sufficiente arrestare il veicolo, ma è anche necessario verificare che la strada sia sgombra da veicoli in arrivo e, ciò, ancor di più in presenza di un dosso, che permette di vedere le auto in arrivo solo quando le stesse sono molto vicine all’intersezione stradale. Nel caso di specie, quindi, anche se il resistente si fosse fermato e poi fosse ripartito, ciò non elimina la sua colpa, perché l’obbligo derivante dal

segnale di stop, che ha un contenuto esteso all'arresto del veicolo, assume un significato ben preciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto.

È pacifica la giurisprudenza della Suprema Corte laddove afferma che il segnale di «stop» impone al conducente un comportamento rigido, e cioè quello di fermarsi anche per un istante e dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada favorita, avanzando, se necessario, dopo essersi fermato, di quel tanto che consente la completa visibilità della strada stessa nei due sensi di marcia qualora il segnale sia arretrato rispetto all'incrocio (Cass. Pen., 25-02-1983).

Il fatto, quindi, che il ricorrente sia stato investito dal veicolo resistente, dimostra che quest'ultimo non ha posto in essere tutti quei comportamenti che il segnale di “stop” gli impone e, ciò, ancor di più alla luce del fatto che non sono emersi elementi a carico del ricorrente, tali da far ritenere una sua responsabilità nella causazione del sinistro, concorrente od esclusiva.

Quanto sopra rende evidente che va rigettata la domanda riconvenzionale avanzata dal sig. YYYY, e che il risarcimento dei danni spetta solo al ricorrente e non al resistente, il quale tra l'altro, non aveva dimostrato né la loro sussistenza, né la loro entità, non essendo possibile ammettere la documentazione riguardante la rottamazione, poiché, seppur documento successivo alla comparsa di costituzione e risposta (datato 20.10.2007), non era stato prodotto alla prima udienza utile (12.02.2008) e ciò determina la decadenza della parte, come ritenuto da specifica giurisprudenza (tra le altre, Cass. civ., sez. lav., 21-06-2006, n. 14331); né, del resto, è possibile acquisire d'ufficio la documentazione medica relativa al ricovero del sig. YYYY, presso l'Ospedale locale, poiché trattasi di documentazione che, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c., doveva essere prodotta dal ricorrente con il suo primo scritto difensivo, trattandosi di documentazione nella sua disponibilità.

Quanto alla quantificazione dei danni subiti dal sig. XXXX, occorre distinguere le singole poste rivendicate.

In particolare, con riferimento al danno non patrimoniale da lesione biologica, il CTU dott. XXXX, con motivazione dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha spiegato che le lesioni subite consistono nel 5,5% di danno biologico

permanente, in 30 giorni di ITT al 100%, in 15 giorni al ITP al 50% ed altri 15 giorni di ITP al 25%.

Trattandosi di lesioni micropermanenti, si applica l'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, aggiornato con i parametri di cui al D.M. 17.06.2011.

Pertanto, tenuto conto di un'età di 27 anni al momento dei fatti e di un risarcimento di euro 44,28 per un giorno di ITT, il danno complessivamente sofferto è di euro 5.208,91 per lesione biologica del 5,5%, di euro 1.328,40 per 30 giorni di ITP al 100%, euro 332,10 per 15 giorni di ITP al 50%, euro 166,05 per giorni di ITP al 25%, per un totale di euro 7.035,46.

Quando al richiesto danno morale, esso, secondo l'insegnamento di Cass. Sez. Un. N. 26972/2008, non rappresenta un'autonoma categoria di danno, ma semplicemente descrive un aspetto del danno non patrimoniale e non può essere liquidato automaticamente e necessariamente in ogni ipotesi di lesione civilisticamente rilevante, dovendo invece essere provato ed essere oggetto di autonomo accertamento.

Anche se è vero che detta prova, secondo le stesse Sezioni Unite, può essere fornita per presunzioni, nel caso di specie, non è possibile presumere una sofferenza morale ulteriore, attinente le condizioni soggettive del ricorrente e connessa al dolore patito per la lesione oggetto di causa, poiché lo stesso non ha dedotto nulla in tal senso; a ciò va aggiunto che il CTU ha escluso che il danno subito incida sulla capacità lavorativa specifica. Nessun ulteriore ed autonomo importo, dunque, può essere liquidato a titolo di danno morale.

Quanto al danno patrimoniale, vanno ristrate le spese mediche di euro 815,85, ritenute congrue dal perito (pag. 9 perizia).

Relativamente alle altre voci di danno non patrimoniale richieste dal ricorrente, si osserva quanto segue.

Quanto al danno subito dall'auto, alla luce delle allegazioni e produzioni delle parti, si valuta in via equitativa il suddetto danno in € 2.575,00; a tale somma va aggiunto l'importo di € 110,00 a titolo di rimborso della ricevuta fiscale (doc. 17 del ricorrente) emessa a seguito del deposito giudiziario del mezzo incidentato, nonché l'importo di € 135,00 per le spese, documentate, di demolizione.

Il tutto, dunque, per un totale a titolo di danno patrimoniale, di € 2.820,00, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto, id est il 04.05.2005, al saldo.

Conclusivamente, il danno sofferto dal sig. XXXX può essere indicato in euro 10.707,31 (euro 7.035,46 per danno non patrimoniale, euro 2.820,00 per danno patrimoniale connesso all'autovettura, euro 851,85 per spese mediche).

Su tale somma capitale, che integra all'evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 04.05.2005, al saldo. Tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata sull'attualità con riferimento al danno non patrimoniale, gli interessi relativi a tale voce di danno, possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, dal giorno della liquidazione – data della presente sentenza – al saldo effettivo.

Destinatari della condanna sono il Sig. YYYY e la sua assicurazione XXXX Assicurazione s.p.a., in solido tra loro.

Per ciò che concerne la regolamentazione delle spese legali, sia quelle del ricorrente della terza chiamata, ZZZZ Assicurazioni, in considerazioni del fatto che la chiamata in causa di tale terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dal resistente, stante la integrale soccombenza, tali spese si pongono interamente ed in solido a carico dei resistenti.

Si pongono, inoltre, definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU medico-legale del CTU dott. XXXX, già in precedenza liquidate, con decreto del 26.03.2010.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:

- accoglie il ricorso del sig. XXXX e, per l'effetto:
- dichiara l'esclusiva responsabilità del sig. YYYY nella causazione del sinistri occorso al ricorrente;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal sig. YYYY;
- rigetta le richieste avanzate dalla XXXX Assicurazione spa;

- condanna la XXXX Assicurazione spa e il sig. YYYY, in solido tra loro, al pagamento in favore del sig. XXXX, della somma di € 10.707,31, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in parte motiva;
- condanna XXXX Assicurazione spa e il sig. YYYY, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute dal ricorrente che liquida in € 1.791,00 per diritti, € 248,34 per spese, € 3.200,00 per onorari;
- condanna la XXXX Assicurazioni spa e il sig. YYYY, in solido tra loro, a rifondere le spese processuali sostenute da ZZZZ Compagnia di Assicurazioni, che liquida in € 1.500,00 per diritti, € 50,00 per spese, € 2.800,00 per onorari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della XXXX Assicurazioni spa e del sig. YYYY, in solido tra loro.

Così deciso in Terni, il 08 ottobre 2011

Il Giudice